



"CIRCOLO RICREATIVO GRUPPO ITALGAS TORINO"

REGOLAMENTO ELEZIONI anno 2023.

Approvato dall'assemblea dei soci del 31 maggio 2023

Art. 1- MODALITA' ELEZIONI

Le elezioni del CRAL saranno effettuate su liste e su eventuali diversi collegi elettorali.

La lista deve essere presentata da almeno 30 firme alla Commissione elettorale entro la data da questo stabilita.

Art. 2 - COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale è nominata dal consiglio direttivo del CRAL ed è composta da minimo 3 soci di cui un socio può essere nominato dal Presidente del CRAL uscente.

Art. 3 – COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale ha il compito di garantire il corretto ed ordinato svolgimento dell'intero processo elettorale.

Art. 4 - ADEMPIMENTI

- La Commissione elegge al suo interno un presidente;
- Fissa le date della presentazione delle liste e degli aventi diritto al voto;
- Acquisisce gli elenchi degli associati al circolo;
- Indica il calendario delle elezioni;
- Riceve le liste elettorali;
- Verifica l'ammissibilità delle liste e dei candidati;
- Predispone tutto il materiale necessario alle votazioni;
- Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori;
- Raccoglie i dati elettorali, comunica i risultati ai soci attraverso l'affissione nelle bacheche;
- Quant'altro occorra per lo svolgimento;
- Esamina eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati alla Commissione e proclama gli eletti, entro i termini da questa individuati.

Art. 5 - ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

I seggi sono assegnati con il sistema proporzionale e resti maggiori (ad es. vedi regolamento RSU).

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le liste possono essere presentate da gruppi di soci a condizione che abbiano raccolto almeno 30 firme di soci che andranno allegate alla presentazione della lista.

I soci non possono firmare più liste.

I candidati devono accettare per iscritto e sottoscrivere la loro candidatura.

Le liste possono essere maggiorate di 1/3 massimo rispetto al numero degli eleggibili (15).

Art. 7 - PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

Le liste devono essere esposte pubblicizzate almeno 10 giorni prima delle elezioni.

Art. 8 – CANDIDATI

Possono candidarsi alle elezioni tutti i Soci iscritti entro la data indicata dal Consiglio Direttivo.



Art.9-RAPPRESENTANTI DI LISTA

Ogni lista può nominare un proprio rappresentante di lista per ogni seggio elettorale. I nominativi devono essere presentati al comitato elettorale entro le ore 12,00 del giorno precedente le elezioni.

Art.10 -INCOMPATIBILITA'

Non sono compatibili i candidati con membri di commissione elettorale e scrutatori.

Art. 11 - MODALITA' DI VOTO

Il voto è segreto, l'elettore può esprimere il voto di lista e massimo tre preferenze all'interno della lista scelta.

La preferenza sul candidato senza voto di lista si assegna al voto di lista

Più voti di lista annullano la scheda,

nel caso di più preferenze espresse (oltre le tre) all'Interno di una lista vale il voto di lista annullando le preferenze in esubero oltre la terza secondo l'ordine presente nella scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e preferenze date ai candidati di altre liste si considera valido solo il voto di lista.

Lo scrutinio dei voti è eseguito dai membri del seggio. Possono presenziare i rappresentanti di lista e gli elettori del singolo seggio.

Per ogni altro caso non previsto nel presente regolamento valgono le regole utilizzate in occasione delle elezioni politiche.

Art. 12- ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri eletti nel C.D. saranno espressione proporzionale dei voti delle singole liste eventualmente presentate.

Torino, 31 maggio 2023